

## **STATUTO**

### **Art. 1 Denominazione e sede sociale**

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, del D.Lgs. n.117/2017 e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione di promozione sociale denominata "Università per Tutte le Età della Città di Cividale e del Cividalese APS".

L'Associazione, non riconosciuta, ha sede in Cividale del Friuli, Via XX Settembre 1; l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente statuto. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è apartitica, asindacale e aconfessionale.

### **Art. 2 Finalità**

L'Associazione non ha fini di lucro; l'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

Svolge attività di utilità sociale che organizza secondo principi di partecipazione democratica. In particolare l'Associazione intende perseguire i seguenti scopi: promuovere la valorizzazione culturale e sociale degli associati, il loro benessere psico-fisico e la loro partecipazione alla vita civile e sociale attraverso iniziative di natura culturale, artistico-espressiva, ricreativa e di aggregazione e incontro; attuare servizi per lo svolgimento di tali attività; favorire lo svolgersi dell'attività associativa in un ambiente idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze mediante corsi, laboratori, convegni, conferenze, mostre, visite e viaggi d'istruzione, escursioni sul territorio, manifestazioni, pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative per il confronto tra culture generazionali diverse; svolgere attività culturali, motorie e turistiche, oppure stipulare convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati.

### **Art. 3 Attività di interesse generale**

L'Associazione persegue in via principale attività riconducibili a quella di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera i) del D.Lgs.117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

### **Art. 4 Attività strumentali**

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 5 Durata, disciplina, reti associative e modalità**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. E' disciplinata dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali

L'Associazione intende svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 6 Utilizzo del patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da quote associative, attività di raccolta fondi, donazioni, lasciti, rendite patrimoniali, contributi pubblici e privati. Il patrimonio è utilizzato per l'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e specificatamente delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Non è prevista ed è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- . la corresponsione ad amministratori, sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nelle medesime o analoghe condizioni;
- . la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di categoria o di riferimento;
- . l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore normale,
- . salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualsiasi titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

#### **Art. 7 Soci**

Possono aderire quali soci dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta, condividano le finalità dell'ente e si impegnino per realizzarle, nonché altre APS e anche altri enti del Terzo Settore.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Non vi sono limitazioni con riferimento all'età, alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né la partecipazione sociale è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non è ammesso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo individuale la relativa quota non sarà rimborsata al socio recedente.

## **Art. 8 Quota associativa**

La quota associativa è annuale ed è fissata in euro 5,00 (cinque).

L'Organo di amministrazione provvederà a fissare annualmente la quota di partecipazione alle attività dell'Associazione. Esso potrà individuare categorie agevolate con quote di partecipazione alle attività differenziate.

## **Art. 9 Modalità di ammissione del socio**

L'ammissione del socio è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato e annotata nel libro degli associati.

Se decide di rigettare la domanda, l'Organo di amministrazione motiva la sua decisione e la comunica all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dall'art.35 del D.Lgs. 117/2017, deve essere integrato entro un anno.

## **Art. 10 Doveri dell'associato**

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa, a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

## **Art. 11 Decadenza dell'associato**

Il socio può recedere dall'associazione mediante semplice comunicazione verbale e/o mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il socio decade per i seguenti motivi:

- a. recesso volontario;
- b. mancato versamento della quota associativa annuale;
- c. comportamento lesivo dell'immagine e/o del patrimonio dell'Associazione;
- d. perdita dei requisiti per l'ammissione.

Contro la delibera di esclusione emessa dall'Organo di amministrazione, il socio può appellarsi all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

## **Art. 12 Diritti dell'Associato**

Ciascun associato, purché maggiorenne al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto in Assemblea, può eleggere gli organi sociali ed esservi eletto, ha il diritto di essere informato sulla attività dell'associazione e può controllarne l'andamento visionando i libri sociali presso la sede sociale in qualunque momento e senza fornire specifiche motivazioni, semplicemente facendone richiesta scritta al Presidente.

## **Art. 13 I volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 14 I Lavoratori**

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati.

La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione.

#### **Art. 15 Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea dei Soci;
- . l'Organo di amministrazione;
- . il Presidente;
- . l'Organo di controllo, qualora necessario.

#### **Art. 16 L'Assemblea e la sua convocazione**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'assemblea stessa; essa può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea straordinaria va convocata in caso di modifica dello Statuto o di proposta di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea va convocata almeno una volta all'anno o su richiesta dei due terzi dell'Organo di amministrazione o di almeno un sesto dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno sei giorni prima della data fissata e contenere data, ora, luogo e ordine del giorno così come data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede sociale; ogni socio può chiedere di prenderne visione.

#### **Art. 17 Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea rappresenta i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i soci.

Compete all'Assemblea dei soci:

- a. nominare con cadenza triennale i componenti degli organi sociali e deliberare la loro eventuale revoca; deliberare sulle loro responsabilità promuovendo se del caso azioni nei loro confronti;
- b. approvare la relazione morale del Presidente;
- c. approvare ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio in corso;
- d. deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- e. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;
- f. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;
- g. deliberare sulla esclusione degli associati;
- h. nominare, se richiesto, i componenti dell'Organo di controllo, eventualmente monocratico.

### **Art. 18 Voto in Assemblea**

L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno la metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere volte a modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, le modifiche di statuto eventualmente richieste dai decreti ministeriali previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 saranno adottate in Assemblea ordinaria.

### **Art. 19 Voto per delega o a distanza**

Ciascun associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite al massimo due deleghe. Il voto può essere espresso anche in forma elettronica via posta certificata con l'utilizzo della firma digitale.

### **Art. 20 Organo di amministrazione**

L'Organo di amministrazione è composto da 9 membri, tra cui il Presidente. Essi sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza tra le persone fisiche associate, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre amministratori ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni dell'Organo di amministrazione partecipano a titolo consultivo anche i responsabili di eventuali sedi staccate.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza sono sufficienti tre giorni.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:

- a. nomina nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

- b. approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali predisposti dal Tesoriere, da presentare all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e lo deposita presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea stessa;
- c. dà indicazioni al Tesoriere per la predisposizione del bilancio preventivo;
- d. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e. provvede all'attuazione delle delibere assembleari, al buon funzionamento dell'Associazione e a risolvere eventuali problemi organizzativi;
- f. ammette quali associati coloro che ne abbiano fatto domanda;
- g. si occupa della risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione e i soci;
- h. determina la quote annuali di partecipazione alle attività dell'Associazione;
- i. delibera sull'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ma entro i limiti dell'ordinaria amministrazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In materia di conflitto di interessi si applica ai componenti dell'Organo di amministrazione quanto previsto dall'articolo 2475-ter del Codice Civile

#### **Art. 21 Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, e l'Organo di amministrazione.

Dura in carica tre anni e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione dell'Assemblea. E' rieleggibile.

#### **Art. 22 Vice presidente**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e ne assume i poteri. E' sufficiente la firma del Vice presidente a prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 23 Segretario**

Il Segretario viene nominato dall'Organo di amministrazione al proprio interno o, se necessario, tra gli altri associati. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Sotto la direzione e il controllo del Presidente e dell'Organo di amministrazione ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
- b. i verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione;
- c. il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email e i numeri telefonici;
- d. dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione, compie le azioni affidate dal Presidente e coordina l'attività dei collaboratori di segreteria.

#### **Art. 24 Tesoriere**

Il Tesoriere viene nominato dall'Organo di amministrazione al proprio interno. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente. Provvede alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili dell'Associazione, con la registrazione di tutte le entrate e le uscite. Provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti. Redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre all'Organo di amministrazione e all'Assemblea dei Soci. Provvede alla redazione della documentazione necessaria ai fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 25 Organo di controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 del D.Lgs. 177/2017 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

#### **Art. 26 Bilanci e scritture contabili**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale, decorre dal primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. I bilanci dell'Associazione sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Tesoriere e approvato dall'Organo di amministrazione, deve essere approvato dall'Assemblea non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il conto preventivo dell'esercizio in corso deve essere approvato entro lo stesso termine.

#### **Art. 27 Scioglimento dell'Associazione**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dalla Assemblea straordinaria. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore a norma dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 28 Iscrizione al Registro Unico**

L'Associazione è attualmente iscritta, con decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4236/CULT del 17/11/2015, al numero 545 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Non appena sarà divenuto operativo il Registro unico nazionale sarà iscritta in quest'ultimo. Contestualmente gli amministratori potranno richiedere l'acquisizione della personalità giuridica.

#### **Art. 29 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e si rinvia ad un eventuale regolamento.

.....

.....

.....